

C O N V E N I E N Z A

Esente imposte di
ballo - Trattato di
Madrid - Art. 17 & lps
n. 460/97

COMUNE DI ROVATO Prov. di Brescia

Rep. n. 1532

09

01/02/2008

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE " LUCINI - CANTU'" ONLUS DI ROVATO
ED IL COMUNE DI ROVATO PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI UNA
STRUTTURA A SERVIZIO PUBBLICO COSTITUITA DA CAMPO DI BOCCE
COPERTO

Repubblica Italiana

L'anno duemilaotto, addì diciotto - del mese di agosto - in
Rovato, innanzi a me Segretario Comunale dott. Maurizio Ricci, senza l'assistenza
dei testimoni per espressa rinuncia fattane concordemente dalle parti e col mio
consenso, sono presenti:


1-Roggero Maurizio, nato a Brescia il 12.06.1961 e per la carica domiciliato presso la
sede Municipale di Rovato, via Lamarmora, 7, Codice Fiscale 00450610175, il quale
interviene in qualità di dirigente area tecnica del "Comune di Rovato" a ciò
autorizzato con decreto sindacale n. 21 del 31.12.2007 ed in attuazione della
deliberazione consiliare n. 60 del 4.7.2008;

2- Gianelli Massimo, nato a Rovato il 12.02.1973 il quale interviene in qualità di
Presidente, nominato in data 28.04.2005 dal C.d.A. della Fondazione "Lucini Cantù -
onlus, con sede in Rovato (Bs), via San Martino della Battaglia n. 21, Codice Fiscale
82001610177, e per la carica domiciliato presso la fondazione di cui sopra.

Le parti come sopra costituite, ed il sottoscritto Ufficiale Rogante, danno atto che, ai
sensi dell'art. 48 della legge 16/02/1913, n.89, non è necessario l'intervento dei
testimoni.

ARTICOLO 1

La Fondazione, come sopra rappresentata, si impegna a realizzare su area privata



destinata a servizi di interesse collettivo e a gestire un impianto di bocciodromo

composto da un campo da gioco coperto da destinare ad attività sociali, provvedendo a regolare i rapporti tra Comune e Fondazione mediante la presente convenzione.

ARTICOLO 2

La realizzazione delle opere costituenti l'impianto avviene sull'area di proprietà della Fondazione sita in Comune di Rovato, distinta in Catasto Terreni al Foglio 8 mappale 277 meglio in seguito individuata.

ARTICOLO 3

La Fondazione si impegna a realizzare entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e a gestire l'impianto di cui all'articolo 1) assumendosi ogni onere relativo alle opere edilizie, tecniche, impiantistiche, progettuali e di allacciamento alle reti tecnologiche esistenti necessarie per il funzionamento della struttura stessa. Negli oneri a carico della Fondazione sono comprese tutte quelle necessarie per il buon funzionamento della struttura. Il tutto come meglio rappresentato e descritto nel progetto esecutivo di cui alla richiesta di Permesso di Costruire PE n. 135/08 del 14.05.2008, prot. n. 14825;

ARTICOLO 4

Le opere indicate nella presente convenzione, pari a un valore di circa € 30.000,00 (diconsi trentamila/00) – IVA al 10% esclusa - saranno realizzate a cura e spese della Fondazione nei termini di cui all'art.3; il Comune si impegna all'assegnazione di contributo in conto capitale a parziale copertura dell'investimento economico/finanziario nella misura massima di € 20.000,00 (diconsi euro ventimilamila/00) da erogare in 4 rate semestrali a partire dal mese di giugno 2009. La prima rata sarà versata a fronte della presentazione di documentazione

giustificativa (originali di fatture o copie autenticate) ed a seguito della convalida della stessa da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La Fondazione sarà tenuta a esporre sull'edificio apposito cartello ben visibile al pubblico con l'indicazione "Opera realizzata con il contributo del Comune di Rovato".

ARTICOLO 5

Con la presente la Fondazione si impegna a mantenere in perpetuo la destinazione dell'immobile realizzato a pubblico servizio gratuito per campo di bocce coperto;

l'orario di disponibilità al pubblico del campo da bocce coperto dovrà essere garantito

tutti i giorni per complessive 5 ore, previa prenotazione presso gli uffici della

Fondazione, fermo restando l'eventuale giorno di chiusura settimanale e di ferie

annuali; la fruizione degli utenti dovrà prevedere l'imparzialità, senza discriminazione

di sesso, età, religione, convinzioni politiche, origine etnica.

ARTICOLO 6

La Fondazione si impegna a gestire a propria cura e spese l'area e la struttura di cui

al punto 3) nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria atta a garantirne un

uso corretto e funzionale alla caratteristica di pubblico servizio ; Sono a carico della

Fondazione tutte le spese di gestione e gli oneri fiscali che gravano sul possesso del

fabbricato, le utenze dei servizi pubblici, compresa la tariffa rifiuti.

ARTICOLO 7

È fatto obbligo alla Fondazione nel caso in cui sub-conceda la gestione del




bocciodromo di riportare negli atti che regolano i rapporti patrimoniali tra le parti gli

obblighi assunti con la presente convenzione, pena la nullità degli atti medesimi; in

ogni caso l'eventuale sub-concessione della gestione del bocciodromo dovrà in ogni

caso essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 8



L'inadempienza da parte della Fondazione delle norme contenute nella presente

convenzione comporterà la risoluzione immediata della stessa senza che alla Fondazione derivi alcun risarcimento o indennizzo, oltre l'obbligo da parte della Fondazione della restituzione del contributo erogato dal Comune per l'eventuale mancata costruzione dello stesso, o per il mancato utilizzo ad uso pubblico della struttura realizzata.

ARTICOLO 9

Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione della presente convenzione sono deferite al competente Foro di Brescia.

ARTICOLO 10

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Fondazione compreso le adeguate assicurazioni sugli impianti. All'uopo la Fondazione potrà scegliere a suo giudizio l'istituto assicurativo di sua fiducia ed i professionisti che riterrà più idonei.

ARTICOLO 11

Si autorizza la trascrizione della presente convenzione con esonero per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Si precisa ad ogni effetto di legge ed in particolare agli effetti dell'art. 18 della legge 47/85 che la presente convenzione non costituisce trasferimento di diritti reali, essendo l'area di cui al mappale 277 del foglio 8 NCTR come sopra individuata di proprietà della Fondazione concessionaria e che la presente convenzione è stata stipulata ai soli fini del rilascio del contributo in conto capitale da parte dell'Amministrazione Comunale.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro

volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.



Per la Fondazione "Lucini-Cantù" Onlus

Per il Comune di Rovato

Il Presidente

Il Dirigente Area Tecnica

Gianelli Massimo



arch. Maurizio Roggero



Il Segretario Generale rogante

Dott. Maurizio Ricci

